

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2023/1074 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2023

che autorizza l'avvio di negoziati in merito a un protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan recante modifica dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, dei vini e delle bevande spiritose

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra («ARPC») ⁽¹⁾, è stato concluso a nome dell'Unione con la decisione (UE) 2020/244 del Consiglio ⁽²⁾ ed è entrato pienamente in vigore il 1° marzo 2020.
- (2) Il titolo III (Commercio e imprese) dell'ARPC, che comprende le disposizioni sulle indicazioni geografiche, è applicato in via provvisoria dal 1° maggio 2016.
- (3) L'ARPC impone alle parti di avviare negoziati entro sette anni dalla data in cui il titolo III dell'ARPC inizia ad applicarsi in vista della conclusione di un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche nei loro rispettivi territori.
- (4) È opportuno pertanto avviare negoziati in vista della conclusione di un protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan recante modifica dell'ARPC per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, dei vini e delle bevande spiritose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati per un protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan recante modifica dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, dei vini e delle bevande spiritose.

2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell'addendum della presente decisione.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato della politica commerciale.

⁽¹⁾ GU L 29 del 4.2.2016, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/244 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra (GU L 52 del 25.2.2020, pag. 1).

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. FORSELL
